



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

SEGRETERIA GENERALE

DETERMINAZIONE N. 04 DEL 21/02/2023

OGGETTO: Annullamento in autotutela verbali di contestazione al C.d.S..

Visto il decreto Sindacale n 16 del 16 settembre 2021 con il quale il sottoscritto Segretario Generale è stato nominato titolare della Segreteria convenzionata tra i Comuni di Milazzo e Merì;

Vista la propria determinazione n. 3 del 13 febbraio 2023, in atti, con la quale, constatato l'inadempimento del Comando di Polizia Locale, questo Segretario, ai sensi dell'art 101 CCNL Area Funzioni Locali triennio 2016/2018 sottoscritto il 17 dicembre 2020, ha avvocato a sé il procedimento per l'annullamento in autotutela dei verbali elevati dal Comando di Polizia Locale e viziati da illegittimità;

Ritenuta pertanto la propria competenza;

Visto l'art. 386 comma 3 del Regolamento di attuazione al C.d.S. che testualmente recita: *nel caso di notifica eseguita a soggetto estraneo alla violazione per errore di trascrizione del numero di targa ovvero di risultanze dei pubblici registri "o per altra causa" ad istanza dell'interessato o di propria iniziativa, eseguiti gli opportuni accertamenti trasmette gli atti al Prefetto per l'archiviazione...*;

Visto il successivo comma 4: *Nel caso di cui al comma 3 l'ufficio o comando può rilevare l'errore ai sensi del comma 3 fino alla formazione del ruolo...*;

Ritenuto che la locuzione "altra causa" vada interpretata, nello spirito e ratio della norma, come altri casi di evidenti e gravi violazioni di legge;

Rilevato che sono stati elevati numerosissimi verbali ai sensi dell'art. 146 comma 3 c.d.s., pur trattandosi di fattispecie di c.d. "cambio di corsia";

Letto il Parere del Ministero dell'Interno, Dipartimento Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale Polizia Stradale acclarato al protocollo dell'Ente al n 001905 in data 5 gennaio 2023, che confermando quanto già sostenuto, con parere del sottoscritto Segretario Generale, ha ritenuto non sanzionabili le fattispecie di cui sopra mediante utilizzo AUTOSTOP HD, in quanto *"per procedere all'accertamento da remoto della violazione di cui all'art 146 comma 2 C.d.S., occorre utilizzare un dispositivo appositamente omologato o approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per l'accertamento specifico della violazione in parola, non essendo sufficiente che il dispositivo sia omologato o approvato per l'accertamento della violazione di cui al comma 3 dell'art 146 cds"*;

Ritenuto pertanto che i verbali in oggetto risultano viziati negli elementi formali e sostanziali e che tali vizi non sono sanabili;

Preso atto che pendono innanzi al Giudice di Pace numerosissimi contenziosi relativi ai verbali de quo, e tenuto conto anche del parere ministeriale sopra citato, il rischio di soccombenza è da ritenersi scontato;

Valutato che sussiste l'interesse pubblico all'annullamento delle sanzioni in quanto trattasi non solo di un mero ripristino della legalità violata, ma del rispetto dei criteri di imparzialità, economicità, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa, ed in quanto la prosecuzione dell'iter sanzionatorio, palesemente viziato, aumenterebbe il rischio di danno erariale per la perdita dei contenziosi con condanna alle spese;

Letti gli orientamenti dottrinari e giurisprudenziali in materia, alla luce delle modifiche apportate dalla legge 2005/15 alla legge 241/90, secondo i quali, in presenza di ipotesi espressamente codificate ed assolutamente ancorate ad incontestabili valutazioni oggettive, prive di qualsiasi apprezzamento soggettivo e discrezionale, nulla osti all'eventuale archiviazione ad opera dello stesso comando cui appartiene l'agente accertatore, con la trasmissione degli atti alla Prefettura, onde consentire un controllo sulle procedure adottate;

Visto che a seguito di istruttoria è stato predisposto l'allegato elenco di verbali, che l'ufficio attesta di avere verificato trattasi di cd cambi di corsia;

Ritenuto che nell'elenco allegato sono indicati anche già verbali in cui i contravventori hanno pagato la sanzione in misura ridotta;

Richiamato l'orientamento della Suprema Corte (Cass. n. 6382/2007) che ha precisato che: "il pagamento in misura ridotta, previsto dall'art. 202 del Codice della Strada "implica necessariamente l'accettazione della sanzione e, quindi, il riconoscimento, da parte dello stesso, della propria responsabilità e, conseguentemente, nel sistema delineato dal legislatore anche ai fini di deflazione dei processi, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela amministrativa o giurisdizionale, quest'ultima esperibile immediatamente anche avverso il suddetto verbale ai sensi dell'art. 204 bis C.d.S., qualora non sia stato effettuato il suddetto pagamento. L'intervenuta acquiescenza da parte del contravventore conseguente a tale sopravvenuto rituale pagamento preclude, inoltre, allo stesso l'esercizio di eventuali pretese civilistiche, quali la *condictio indebiti* e l'*actio damni riconducibili all'avvenuta contestazione delle violazioni al C.d.S. per le quali si sia proceduto a siffatto pagamento con effetto estintivo della correlata pretesa sanzionatoria amministrativa*";

Ritenuto pertanto che l'invalidazione dei verbali pagati in misura ridotta, ha effetto solo al fine di invalidare la sanzione accessoria della decurtazione dei punti della patente, in quanto tale sanzione, incidendo su un diritto costituzionalmente garantito (la libertà di circolazione) non può trovare la sua fonte in un provvedimento illegittimo;

Lette la Circolare Ministero dell'Interno 24 febbraio 2000, n. M/2413/11- "Problematica relativa alla definizione dei preavvisi di violazione al Codice della Strada – Archiviazione e annullamento" e la Circolare Ufficio Studi per l'Amministrazione Generale e per gli Affari Legislativi prot. n. M/2413-11 del 10 marzo 1999 - "Annullamento dei verbali in autotutela";

Visto l'art. 386, terzo comma, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 (Regolamento C.d.S.);

Visto l'art. 21 octies e nonies, della Legge n° 241 del 07/08/1990, così modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15, che prevede che il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei contro interessati;

Richiamato l'articolo 107 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali n. 267 del 18/08/2000 e 101 CCNL Area Funzioni Locali sottoscritto il 17 dicembre 2020;

Appurato che per il presente provvedimento non è richiesta previsione di spesa;

Riscontrato che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000

SI PROPONE

Di procedere, per le motivazioni 21-nonies della legge n. 241/1990, all'annullamento in autotutela, dei verbali elevati per i cd cambi di corsia, **dal 30 giugno 2022 al 6 agosto 2022**, di cui all'allegato A) illegittimi, in quanto la violazione è insussistente per le motivazioni di cui in narrativa, che non sono resi visibili per motivi di riservatezza e che costituiscono parte integrante del presente

dispositivo.

Di precisare che l'invalidazione dei verbali pagati in misura ridotta, ha effetto solo ai fini della decurtazione dei punti.

Di trasmettere copia della presente determinazione a S.E. il Prefetto di Messina onde consentire il controllo delle procedure.

Di conservare copia della presente agli atti dell'ufficio contenzioso e annotare gli estremi della presente determinazione con aggiornamento dei relativi fascicoli dei verbali stessi.

Di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, esprimendo sul presente atto il proprio parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000. 6. di accertare tenuto presente l'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs n. 267/2000, la regolarità tecnico amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9, lett. e) della L. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n° 33/2013 i contenuti del presente provvedimento, previsti al comma 2 del predetto art. 23, dovranno formare oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella relativa Sezione Amministrazione trasparente.



Il Segretario Generale
Dott.ssa Andreina Mazzù

10